

Recupero crediti dei dipendenti indebitamente utilizzati: i codici da utilizzare

Scritto da Interdata Cuzzola | 20/10/2022

Con la recente risoluzione n. 61/E dello scorso 18 ottobre, l'Agenzia delle Entrate ha provveduto ad istituire i codici tributo per il recupero dei crediti di cui all'art. 1 del DL 24 aprile 2014, n. 66 (*Riduzione del cuneo fiscale per lavoratori dipendenti e assimilati*) e all'art. 1, commi 12 e ss., della Legge 23 dicembre 2014, n. 190, indebitamente utilizzati in compensazione dai sostituti d'imposta.

Le norme citate prevedono un credito a favore di lavoratori dipendenti e assimilati, riconosciuto in via automatica dai sostituti d'imposta, mediante attribuzione sugli emolumenti corrisposti in ciascun periodo di paga. I sostituti d'imposta recuperano le somme erogate come credito da utilizzare in compensazione ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241; a tal fine, con risoluzioni n. 48/E del 7 maggio 2014 e n. 103/E del 9 dicembre 2015 sono stati istituiti, rispettivamente, i codici tributo "1655 e "165E".

Al riguardo, l'art. 1, comma 421, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, dispone che *"[...] per la riscossione dei crediti indebitamente utilizzati in tutto o in parte, anche in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, nonché per il recupero delle relative sanzioni e interessi l'Agenzia delle entrate può emanare apposito atto di recupero motivato [...]".*

Al fine di consentire il versamento, con le modalità di cui all'art. 17 del Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 241, tramite i modelli F24 e F24 Enti pubblici (F24EP), delle somme dovute in esito ai citati atti di recupero, sono istituiti i seguenti codici tributo:

- "7503" denominato *"Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta e relativi interessi - Controllo sostanziale"*;
- "7504" denominato *"Art. 1 d.l. n. 66 del 2014 e art. 1, commi 12 e ss., della legge n. 190 del 2014 - Recupero credito indebitamente utilizzato in compensazione da parte dei sostituti d'imposta - Sanzione - Controllo sostanziale"*.

In sede di compilazione del modello di pagamento F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione *"Erario"*, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, indicando obbligatoriamente il *"codice ufficio"* e il *"codice atto"* riportati nel provvedimento notificato. Il campo *"anno di riferimento"* è valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata l'indebita compensazione, nel formato *"AAAA"*.

In caso di utilizzo del modello F24 EP, il campo *"sezione"* è valorizzato con *"Erario"* (valore F), e gli stessi codici tributo sono esposti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna *"importi a debito versati"*, indicando obbligatoriamente il *"codice ufficio"* e il *"codice atto"* riportati nel provvedimento notificato. Il campo *"riferimento B"* è valorizzato con l'anno in cui è stata effettuata

l'indebita compensazione, nel formato "AAAA".

L'Agenzia ha ricordato che, secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 422, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311, "*[...] Per il pagamento delle somme dovute [...] non è possibile avvalersi della compensazione prevista dall'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241. [...]*".